

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Piazza A. Moro, 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN) - Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368
Cod. Fiscale 02423810205 – Partita Iva 02423810205

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SERVIZIO SERV. AUTON. POL. LOC.

N. 82 DEL 16-11-2023

REGISTRO GENERALE

N. 100

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA - MODIFICA DELLA VIABILITÀ NEI CENTRI ABITATI DI BORGOFORTE E PIETOLE DAL 20 NOVEMBRE 2023 PER LAVORI STRADALI

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Esaminata l'istanza posta in atti di temporanea modifica della viabilità nei centri abitati di Borgoforte e di Pietole per lavori di manutenzione straordinaria (determinazione del Responsabile del Settore lavori pubblici, demanio e patrimonio posta in atti);

Vista la necessità di modificare temporaneamente la viabilità della zone interessate dai lavori a salvaguardia della pubblica incolumità e della sicurezza stradale;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 della L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visti:

- gli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada";
- i relativi articoli del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 "Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada";
- il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base:

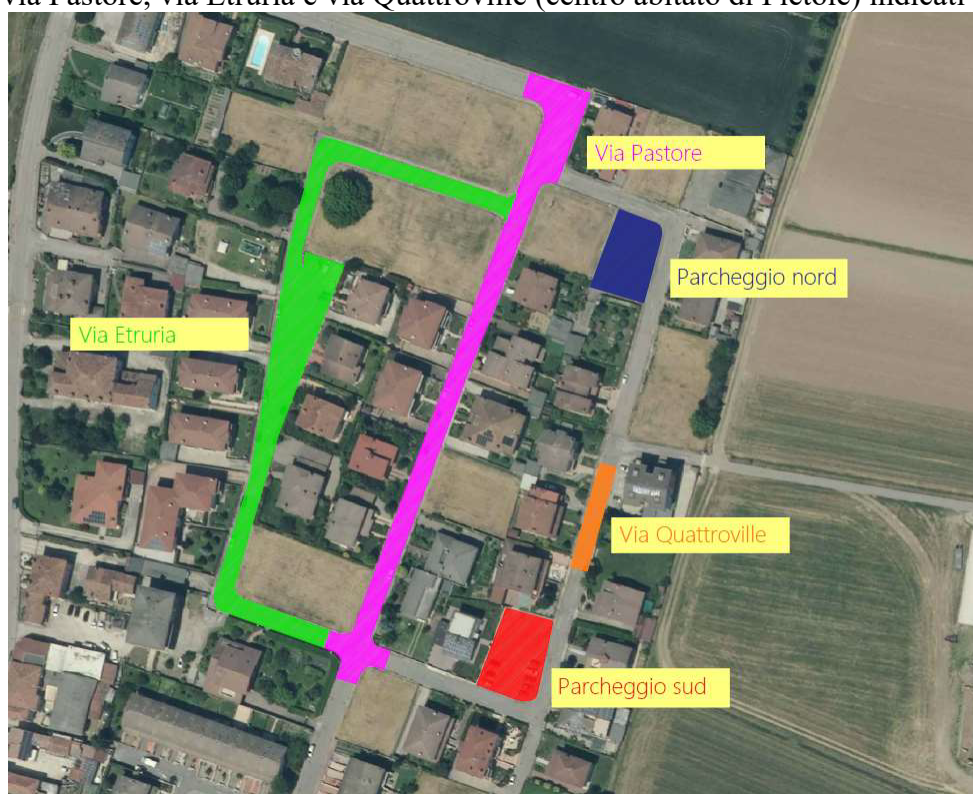
- all'articolo 109 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- al decreto sindacale n. 38 del 12.05.2023 con il quale si assegna la responsabilità del Settore n. 8 Polizia Locale fino al 31.12.2023

ORDINA

Ogni giorno lavorativo dal 20 novembre 2023 al 09 dicembre 2023 dalle ore 06.00 alle ore 20.00 nei tratti di via Gramsci e di via Roma (centro abitato di Borgoforte) indicati



e nei tratti di via Pastore, via Etruria e via Quattroville (centro abitato di Pietole) indicati



- La chiusura al traffico veicolare con imposizione del divieto di transito e l'imposizione del divieto di sosta con rimozione forzata. I divieti indicati non si applicano ai veicoli di cantiere, ai veicoli adibiti a servizi di polizia e di soccorso ed ai veicoli autorizzati dalla Polizia Locale per particolari necessità. È consentito il transito ai veicoli dei residenti e dei frontisti ed ai mezzi pubblici. Al termine di ogni giornata lavorativa la strada dovrà essere liberata da qualsiasi ostacolo derivante dai lavori;
- Predisporre deviazioni per consentire l'utilizzo di itinerari alternativi per il traffico ordinario;

- Prescrivere che i lavori vengano effettuati sulla base delle norme generali e specifiche relative alle opere stradali (in particolare: art. 21 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada” ed artt. 30, 31, 35, 36, 37, 40, 41 e 42 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada”) in particolare dando esecuzione alle ulteriori indicazioni in esecuzione del presente provvedimento che verranno impartite dalla Polizia Locale a tutela della sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

Nel caso per avverse condizioni atmosferiche o per cause di forza maggiore i lavori non siano eseguiti alla data prevista o non siano ultimati nei termini previsti, la validità della presente Ordinanza verrà procrastinata e/o prorogata fino al termine degli stessi, previa comunicazione da parte della Ditta esecutrice dei lavori a tutti gli interessati.

La presente Ordinanza ha validità previa comunicazione alla Polizia Locale via posta elettronica all'indirizzo polizialocale@comune.borgovirgilio.mn.it dell'avvenuto posizionamento della segnaletica.

Il Comandante la Polizia Locale potrà in ogni caso apportare modifiche alle indicate disposizioni per esigenze legate alla sicurezza della circolazione non contemplate dalla presente Ordinanza.

Dall'entrata in vigore e sino alla scadenza sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

DEMANDA

- All'impresa esecutrice la collocazione della segnaletica a norma del presente provvedimento;
- Alla Polizia Locale di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale.

AVVERTE

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni di carattere generale della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada” ed in caso di mancata osservanza delle prescrizioni puntuali da parte del concessionario contenute nel presente atto ovvero impartite dalla Polizia Locale in base al presente atto, il presente provvedimento potrà essere eseguito d'ufficio con spese a carico dello stesso concessionario ovvero, potrà essere revocato;
- La presente ordinanza sarà resa esecutiva mediante la posa di idonea segnaletica stradale verticale prevista dal D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento d'esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada” e dal D. M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” a cura della ditta esecutrice dei lavori, che dovrà provvedere, per tutta la durata dei lavori, a mantenerla nella massima efficienza, adoperandosi con ogni mezzo per consentire una corretta e sicura viabilità, anche nelle ore notturne;
- L'impresa esecutrice rimarrà unica responsabile, sia civilmente che penalmente, dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa delle attività subordinate all'emissione della presente ordinanza.
- Gli Ufficiali, i Funzionari, e gli Agenti cui spettano l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
- I trasgressori della presente ordinanza saranno perseguiti a norma di legge.

AVVERTE ALTRESÌ

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:

- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;
- Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 “nuovo Codice della Strada”, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

Commissario Capo dott. Federico Corradi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)